



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 20.30 presso la sede dell'associazione in via Archimede n. 47, Verona, si è tenuta l'assemblea straordinaria generale degli associati de LO SPIRITO DELLA TERRA A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1) Adeguamento statutario come previsto dalle riforme del Terzo settore;
- 2) Nomina Consiglio Direttivo;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la dott.ssa Gargioni Shalom, che con il consenso dei partecipanti chiama a fungere da segretario Roncoletta Luca. Sono presenti in proprio o per delega i seguenti associati: Luca Leopardi, Cristian De Frenza, Federica Mazzocchi, Ilcana Corradini, Alberta Ranzato, Luciana Di Scenza, Laura Baldiotti, Francesca Vezzari, Lorena Natali, Claudia Sersante, Silvia Mosconi, Nicola Berardo, Nicola Tonin, Mattia Soriolo, Roberto Leopardi, ed è presente tutto il Consiglio Direttivo nelle persone di Gargioni Shalom, Roncoletta Luca e Storchi Matteo.

Il Presidente constata che la riunione è valida ed atta a deliberare.

Il Presidente, passando al primo punto all'Ordine del Giorno, procede con la lettura e la spiegazione dello Statuto.

Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità,

### delibera

di approvare lo Statuto così come letto e relazionato dal Presidente, che si delega per la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e successiva presentazione agli organi competenti per gli aggiornamenti di rito e l'iscrizione al RUNTS.

In merito al punto 2 all'Ordine del Giorno, dato che lo Statuto appena approvato prevede la durata di 3 anni del Consiglio Direttivo, l'assemblea conferma il presente consiglio formato da Gargioni Shalom, Roncoletta Luca e Storchi Matteo fino all'approvazione del rendiconto dell'anno 2028.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, viene tolta la seduta alle ore 22.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

REG.

200,00

T.S. 224,00

TOTALE

424,00

Il Presidente

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario 06.02.2026

Atti Privati Serie 3 N. 134

Liquidati € 424,00





CAVOMI DI DENTRO - DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRICOLTURA  
E FORESTI  
E RIFORMA AGRARIA  
E RIFORMA AGRARIA  
E RIFORMA AGRARIA

2000  
2000  
2000  
2000

# **STATUTO DI** **LO SPIRITO DELLA TERRA APS**

## **ART. 1** **(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato << **LO SPIRITO DELLA TERRA APS** >>, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Archimede nr. 47 (cap 37138) nel comune di Verona (VR).

Il trasferimento della sede legale, se effettuato all'interno del Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2** **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3** **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## **ART. 4** **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 5** **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo principale dell'Associazione è:

- lo studio, la pratica, l'approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica in particolare del genere spiritual e gospel, nonché l'adesione a progetti e iniziative a carattere benefico;
- la pratica, lo studio e l'approfondimento della musica, che sono riservati agli associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli associati;
- promuovere, organizzare e partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento, corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (attività individuate nell'art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- organizzazione e partecipazione ad eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, ecc;
- promozione di corsi musicali e/o rassegne concertistiche, in collaborazione con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici, Enti privati ed Istituti editoriali operanti nel settore;
- avvicinamento delle persone al mondo corale, incentivazione dei coristi, musicisti e dei cittadini alla comprensione dei valori estetici, morali, culturali ed artistici del canto e della musica;
- promozione di attività culturali quali convegni, conferenze, seminari, lezioni-concerto, viaggi-studio, ecc;
- cura di pubblicazioni autonome e/o su riviste del settore musicale, informazioni, edizioni discografiche specializzate, incisione su CD-DVD o altro supporto tecnologicamente idoneo;
- promozione e/o gestione ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto ed in generale sul territorio nazionale.

L'associazione ha, altresì, come sua finalità il collegamento con tutte le associazioni che, sotto vario nome, perseguono scopi affini, con le quali potrà collaborare e che potrà sostenere in vario modo.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro associati nomina un loro rappresentante che ne faccia le veci in assemblea.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo in base ai programmi sociali, è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ogni associato è obbligato a versare annualmente all'associazione la quota sociale.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga necessario sostenere una spesa straordinaria per l'attuazione degli scopi dell'associazione, esso può proporre all'Assemblea degli associati di deliberare il versamento di un contributo associativo speciale. Questo viene approvato in Assemblea ordinaria solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati. Le eventuali somme residue entreranno a far parte del fondo comune dell'associazione.

La quota sociale annuale e i contributi associativi speciali eventualmente deliberati dall'Assemblea non sono trasmissibili e in alcun modo rivalutabili o rimborsabili ai singoli associati in caso di perdita della qualifica di associato a seguito di recesso, esclusione o di scioglimento dell'associazione, né per qualsiasi altra causa.

## **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare ad ogni attività associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa e il contributo associativo speciale se approvato, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo responsabile e gratuito, senza fini di lucro, anche collaborando in modo attivo con gli organi dell'associazione;
- dal punto di vista musicale e organizzativo, svolgere le attività di preparazione individuale necessarie nel proprio tempo libero, in modo da essere preparati su testi, parti, musiche e qualsiasi altro compito e/o responsabilità legati ai progetti in corso;
- partecipare con regolarità e costanza alle attività proposte, mantenendo un atteggiamento positivo e costruttivo rivolto agli interessi dei soci e alla realizzazione dei progetti comuni;
- avere rispetto e cura di eventuali luoghi e materiali messi a disposizione per le attività associative.

L'attività dell'associato non può essere retribuita. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione attiva alle attività associative e concordate a priori con il Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non abbia versato la quota associativa annuale;

- che si astiene frequentemente o sistematicamente dalle prove e/o dagli eventi istituzionali (es: concerti, assemblee etc.) senza giustificati motivi, dopo essere stato richiamato ufficialmente

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vice presidente;
- Direttore Artistico;
- Organo di controllo (quando previsto);
- Organo di revisione, nel caso di superamento delle soglie reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs 117/17.

#### **ART. 11 (L'assemblea )**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail, messaggio sms/whatsapp, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. Nel caso in cui l'adunanza sia richiesta dagli associati, la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

I voti, espressi per alzata di mano, sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare di procedere a voto segreto per alcuni casi specifici.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera la proposta di versamento di contributo associativo speciale;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 15**  
**(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e ogni consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in ogni caso delegabile. La votazione viene eseguita per alzata di mano.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale, comunicazione telefonica o via mail.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- gestisce il fondo comune dell'associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative e degli eventuali contributi associativi speciali;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- su proposta di associati e di terzi, promuove la partecipazione a qualsiasi evento che rientri nelle finalità dell'associazione e al quale si ritenga opportuno partecipare;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente;
- determina la quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi supplementari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso assieme al Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno cinque giorni prima della seduta.

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 (Direttore Artistico)**

Il Direttore Artistico rappresenta l'associazione dal punto di vista artistico e si occupa principalmente dell'attuazione delle attività artistiche dell'associazione.

Ha il compito di offrire, sulla base delle proprie competenze tecniche, guida, preparazione e approfondimento musicale degli associati al massimo livello possibile. Per poter perseguire artisticamente i fini associativi, deve obbligatoriamente essere una persona con ampie competenze in campo musicale, con particolare riferimento alla cultura Gospel (Spirituals, Gospel tradizionale e contemporaneo) ed aver maturato un'ottima esperienza nella direzione corale.

Viene nominato dall'Assemblea degli associati e l'incarico è a tempo indeterminato. L'incarico può cessare in caso di dimissioni volontarie o di revoca da parte dell'Assemblea sulla base dei requisiti di esclusione dei soci e con le relative modalità.

Il Direttore artistico:

- pianifica e attua le attività artistiche, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto più opportuno e consono alle capacità tecniche degli associati e degli eventuali collaboratori musicali esterni;
- rappresenta artisticamente l'associazione nei confronti dei terzi;
- organizza e conduce eventuali audizioni;
- valuta l'idoneità dei singoli associati a partecipare a concerti ed eventi;
- dirige e organizza le prove in maniera indipendente nei giorni che il Consiglio Direttivo ha concordato con l'Assemblea;

- può avvalersi anche di collaboratori, qualora lo ritenga opportuno;
- collabora attivamente con gli organizzatori esterni e gli associati delegati all'organizzazione di eventi artistici/musicali;
- nel caso in cui il direttore artistico fosse scelto tra i soci, non avrà diritto ad alcun compenso salvo l'eventuale rimborso di spese documentate.

Su iniziativa, o su proposta dell'Assemblea e/o Consiglio Direttivo, possono essere accordati incontri supplementari rispetto a quelli ordinari.

Il Direttore artistico valuta la capacità tecnica del coro di partecipare agli eventi e, in caso positivo, ne elabora il programma. Eventi e programmi vengono condivisi con gli associati e, una volta raccolte le adesioni, il Direttore artistico conferma la possibilità di modificarne il programma.

Nel caso l'evento comprenda anche momenti artistici diversi dall'esibizione canora, il Direttore artistico è tenuto a collaborare direttamente con gli organizzatori, gli altri membri del Consiglio Direttivo e/o i soci delegati alla cura dell'evento per coordinare l'insieme dei vari interventi.

Nelle scelte artistiche, il Direttore Artistico deve assicurare qualità in campo artistico e pieno rispetto per i valori dell'associazione, in modo da tutelarne l'identità.

#### **ART. 18 (Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 20 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

#### **ART. 21 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi associativi speciali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 22 (I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 24 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 25 (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 27 (Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 29 (Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 30**  
**(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 31**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 32**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 33**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

